

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE, SCOLASTICO, CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione Comunale di Bertinoro - ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.90 n. 241 - deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in ambito sociale, scolastico, culturale, turistico e sportivo.

Le prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento sono erogate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130 a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27.12.1997 n. 449 secondo le modalità attuative previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.05.1999 n. 221 così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242;

Il presente atto sostituisce:

- il regolamento per le concessioni approvato con delibera di C.C. n. 66 del 30/12/1991, come modificato ed integrato con i seguenti atti :
 - deliberazione C.C. n. 92 del 31/12/92
 - deliberazione C.C. n. 59 del 28/07/95
 - deliberazione C.C. n. 69 del 09/09/96

PARTE A

AMBITO DI ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE E SCOLASTICA

Art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

Sui principi informatori dell'intervento assistenziale, occorre fare riferimento a quanto contenuto nell'art. 4 della legge regionale n. 2/1985 e precisamente:

- uguaglianza, a parità di bisogno, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della persona e della sua dignità;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture residenziali;
- concezione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali di residenza dell'utente, di cui alla legge regionale 28/8/79 n.28.

Per quanto riguarda l'intervento assistenziale e contributivo in ambito scolastico, si fa esplicito riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, con finalità di facilitare l'accesso e la frequenza nonché la qualificazione del sistema scolastico.

I Contributi disciplinati nei seguenti articoli sono destinati esclusivamente a persone residenti nel comune di Bertinoro; verranno erogati in base alle disponibilità di bilancio e se non sufficienti verranno proporzionalmente ridotti; quando possibile, si eviterà l'erogazione diretta di somme al richiedente, ma si cercherà di pagare direttamente costi di servizi, beni, spese eccezionali per cui è stato richiesto un contributo o spese che possano sostenere il nucleo richiedente nell'affrontare le difficoltà.

Non è possibile erogare un contributo economico straordinario allo stesso nucleo per più di tre anni consecutivi, in quanto la concessione di contributi ha la finalità di sostenere economicamente un nucleo che si trovi in temporanea difficoltà e per il quale l'Assistente sociale abbia predisposto un progetto condiviso tendente a superare le difficoltà e a riportare il nucleo in una situazione di autonomia.

Resta a discrezione della Commissione Assistenza valutare le situazioni pregresse nella concessione dei contributi.

Gli indici di riferimento e i limiti previsti per gli interventi d'assistenza economica del presente regolamento sono aggiornati ogni anno con particolare riferimento agli indici ISTAT e vengono ridefiniti con proprio atto del Responsabile del Settore previa comunicazione alla Giunta Comunale.

Art. 2

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANCHE IN AMBITO SCOLASTICO, DI COMPETENZA COMUNALE

- a) assistenza economica ordinaria e straordinaria;
- b) assistenza domiciliare;
- c) integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
- d) inserimenti socio-lavorativi;
- e) inserimenti di cittadini pensionati in attività socialmente utili;
- f) vacanze anziani;
- g) orti per anziani;
- h) contributi ad enti del territorio che operano in ambito sociale;
- i) interventi per il diritto allo studio;
- l) contributi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

Art. 3

ORGANO COMPETENTE

Per l'erogazione degli interventi di cui ai punti a), d), f), h) l) è competente la Giunta Comunale mentre la concessione degli interventi di cui ai punti b), c), e), g), i), viene disposta con proprio atto dal Dirigente Settore Amministrativo.

Al Dirigente Settore Amministrativo compete anche la definizione di altri interventi derivanti da provvedimenti regionali o nazionali quando non sussistono elementi di discrezionalità.

All'inizio di ogni anno la Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sulla base del Bilancio di Previsione adottato dal Consiglio Comunale, determina per gli interventi di cui sopra l'ammontare delle risorse disponibili e gli obiettivi da raggiungere anche mediante la predisposizione di appositi indicatori.

Per ogni domanda debitamente documentata va accertata, da parte dal Dirigente Settore Amministrativo la congruità con le finalità del presente regolamento.

Art. 4 **COMMISSIONE ASSISTENZA**

Al fine di dare la massima trasparenza ai provvedimenti economici che si intendono intraprendere in ambito assistenziale la Giunta, all'inizio di ogni nuovo mandato amministrativo, istituisce la Commissione Assistenza. I suoi compiti principali sono:

- ✓ Proposta di linee orientative riguardo all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2;
- ✓ Verifica annuale degli interventi condotti sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente del Settore competente o Suo delegato;
- ✓ espressione di pareri circa interventi da effettuarsi per contributi economici straordinari e riduzione retta per mensa e trasporto scolastico;
- ✓ espressione di pareri su argomenti proposti da Assessori, Dirigente e/o Assistente Sociale.

La Commissione viene convocata dalla Specialista in attività del Servizio Istruzione e Cultura con un anticipo di almeno cinque giorni. In tale periodo dall'ufficio verranno messe a disposizione dei componenti tutti i documenti riguardanti i casi da esaminare ed in particolare le relazioni ed i progetti predisposti dalle Assistenti Sociali.

Composizione:

La Commissione Assistenza è così composta:

- Assessore ai Servizi Sociali o altro Assessore competente per materia esaminata;
- Assistente Sociale;
- Un consigliere di minoranza;
- Un rappresentante delle Associazioni che operano nell'ambito sociale, designato dalle associazioni stesse.
- Responsabile IV Settore o suo delegato in qualità anche di segretario verbalizzante.

La Commissione invita permanentemente un rappresentante del Tavolo Sociale che partecipa alle adunanze con diritto di parola, ma non di voto.

La Commissione può invitare ai propri lavori anche altri soggetti che partecipano alle adunanze con diritto di parola ma non di voto. Per quanto riguarda la proposta di linee orientative riguardo all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 è prevista la partecipazione di un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Durata:

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

Art. 5 **ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Requisiti per la concessione degli interventi

Per accedere agli interventi assistenziali, si tiene conto della situazione economico-finanziaria del soggetto e del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, la consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

Di norma è richiesto che il beneficiario abbia un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore al minimo vitale (MV)** così calcolato:

120% del minimo pensionistico INPS del primo gennaio di ogni anno (definito d'ora in avanti: minimo INPS).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1° del D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130 si introducono ulteriori criteri per l'ottenimento di eventuali agevolazioni in aggiunta all'ISEE. In particolare, condizione per l'ottenimento di contributi è data dal non possesso di autovetture superiori ai 2.500 cc, di natanti, e di fuoribordo.

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dal requisito economico. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati. In questi casi, per la concessione dell'intervento, va richiesto un parere preventivo alla Commissione Assistenza di cui all'art. 4.

Tabella per il calcolo dell'ISEE

Nucleo Familiare	Dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica, dai soggetti a carico ai fini IRPEF
------------------	---

Tipologia di interventi

Sono previsti i seguenti interventi di sostegno economico:

- **Sussidi mensili continuativi:** erogati per comprovate situazioni di bisogno di norma per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di 12 mesi e per un importo complessivo non eccedente il MV tenuto conto anche degli eventuali redditi presenti. I contributi concessi per il pagamento dell'affitto non potranno, di norma, essere superiori a Euro 258 (pari a £. 500.000) al mese. Nel limite del possibile va evitato di cronicizzare il sussidio e favorito invece, con la predisposizione di uno specifico piano di sostegno da parte di un assistente sociale, il progressivo superamento dello stato di bisogno.
- **Sussidi straordinari:** erogati per sopperire a situazioni aventi il carattere dell'eccezionalità. Ciascun contributo non potrà eccedere Euro 1.033 (pari a £. 2.000.000). Ciascun beneficiario non potrà ricevere nell'ambito del medesimo anno più di **Euro 2.582 (pari a £. 5.000.000)**. Per ciascuna situazione, di norma, occorre far predisporre da un'assistente sociale una relazione illustrante le ragioni del bisogno e le finalità dell'intervento proposto.

Contributi alla Genitorialità: linea di intervento a favore di famiglie con minori destinato prioritariamente a nuclei con le seguenti caratteristiche:

- Valore ISEE non superiore ad Eur 10.632,94 relativo ai redditi dell'anno precedente;
- Donne/uomini sole/i con figli minori (monogenitoriali-monoreddito);
- Monoreddito dei nuclei familiari con almeno tre figli

riduzione o esenzione per centri estivi : in situazioni di particolare disagio socio-economico, le famiglie possono fare richiesta di un contributo economico straordinario per coprire in parte o interamente il costo del centro estivo. Tale richiesta viene trattata a tutti gli effetti come contributo straordinario, perciò ne segue le procedure.

Non è possibile concedere contributi per la partecipazione al centro estivo in mancanza di una situazione di disagio sociale segnalato dall'Assistente Sociale e qualora un genitore non presti attività lavorativa

- **Prestiti sull'onore:** erogati a cittadini in condizioni sociali di temporanea non autosufficienza e di disagio sociale. Il prestito non potrà eccedere l'importo Euro 2.582 (pari a di £.5.000.000) rimborsabili senza interessi in 36 mesi in una o più soluzioni. La concessione del prestito è subordinata alla predisposizione di un piano illustrante gli obiettivi e le finalità dell'intervento da parte di un'assistente sociale.
- **Interventi d'emergenza:** erogati per particolari situazioni d'urgenza ed emergenza per un importo unitario non superiore a Euro 258 (pari a £. 500.000) nell'ambito di un fondo economale definito dalla Giunta ad inizio anno. Sono disposti con propria determina dal Dirigente Settore Amministrativo che rendicontra l'utilizzo del fondo alla Giunta per la successiva approvazione.

Per l'erogazione dei contributi sopra indicati è necessario acquisire preventivamente una relazione predisposta dall'assistente sociale, illustrante le ragioni del bisogno e le finalità dell'intervento proposto.

Procedura d'ammissione

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali ed indicando il tipo d'intervento richiesto. A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- o la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DPCM del 18 Maggio 2001;
- o la certificazione della situazione economica dichiarata rilasciata dall'INPS.

Art. 6

ASSISTENZA DOMICILIARE

Finalità e destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) mira a favorire la permanenza dell'anziano o comunque della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita prevenendo, per quanto possibile, il ricorso all'istituzionalizzazione. Si presta attraverso l'erogazione di una serie integrata di prestazioni tese a garantire al beneficiario un'esistenza sicura ed autonoma all'interno del proprio domicilio.

Il servizio è rivolto a persone anziane in stato di bisogno che vivono soli oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria. Il servizio è rivolto anche a

cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versano in particolare stato di necessità.

Tipologia di prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato formulato dall'assistente sociale responsabile del caso tenendo conto del bisogno del richiedente e della rete delle risorse famigliari e del volontariato presenti e/o attivabili.

Il SAD può prevedere i seguenti interventi:

- **Consegna pasti a domicilio:** consiste nella consegna di pasti confezionati a persone non in grado di provvedere da se alla propria alimentazione. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- **Servizio di lavanderia:** consiste nel trasporto in lavanderia e successiva riconsegna di biancheria ed indumenti personali di persone non in grado di provvedere altrimenti. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- **Servizio di Podologia:** consiste in prestazioni di pedicure e interventi preventivi e curativi della salute del piede, a seconda delle esigenze degli utenti;
- **Telesoccorso:** è un servizio teso a garantire per 24 ore al giorno la possibilità di fronteggiare situazioni d'emergenza tramite il collegamento telefonico con un operatore in grado di attivare interventi di soccorso. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- **Aiuto domiciliare:** consiste in prestazioni, erogate da personale specializzato, di sostegno domestico alle persone non più autosufficienti quali ad esempio, il riordino della casa, la cura della persona, la preparazione dei pasti, prestazioni di lavanderia, il disbrigo di commissioni, l'aiuto al mantenimento di relazioni sociali. Non possono venire erogate per più di 2 ore giornaliere per un massimo di dodici ore settimanali. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.

Ammissione al servizio

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali ed indicando il tipo d'intervento richiesto. Alla domanda dovrà essere allegata:

- o la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DPCM del 18 Maggio 2001;
- o la certificazione della situazione economica dichiarata rilasciata dall'INPS.

Ogni domanda riguardante le diverse forme di Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere accompagnata da una relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso illustrante le

finalità del servizio che si propone di erogare all'interno di un progetto studiato in accordo e per la persona.

L'ammissione al servizio spetta al Dirigente Settore Amministrativo che provvederà con propria determina tenuto conto della proposta dell'assistente sociale e sulla base di criteri quali il grado di non autosufficienza del richiedente, le risorse famigliari presenti, le condizioni economiche, l'età.

La partecipazione al costo del SAD

Per gli interventi di aiuto domiciliare si considera una partecipazione alla spesa nulla fino ad un'ISEE del 120% del minimo pensionistico INPS. Per livelli di ISEE compresi fra il 120% e il 300% del minimo INPS la tariffa del servizio va calcolata proporzionalmente dal 10% al 100%. Per il servizio di pasti a domicilio, lavanderia, telesoccorso e podologia si considera una partecipazione nulla fino ad un'ISEE pari al 120% del minimo INPS, ridotta al 50% per livelli di ISEE compresi fra il 120% ed il 150% del minimo INPS e piena al 100% per livelli di ISEE superiori al 150% del minimo INPS.

Il costo degli interventi è stabilito dalla Giunta sulla base dei costi diretti imputabili ai singoli servizi.

Tabella per il calcolo dell'ISEE

Nucleo Familiare	Dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica, dai soggetti a carico ai fini IRPEF, salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2°, punto 4
------------------	--

Art. 7

INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

I criteri di riferimento saranno la necessità, l'opportunità e la congruità dell'intervento. L'importo complessivo delle rette sarà annualmente determinato con apposita deliberazione dell'ente gestore della struttura residenziale e/o semiresidenziali.

L'integrazione delle rette in seguito all'ammissione in strutture socio-assistenziali residenziali e/o semiresidenziali gestite dal Comune direttamente o rientranti nella rete territoriale delle strutture convenzionate ai sensi dell'accordo di programma di cui alla L.R. 5/94, avverrà come previsto dall'art.8.

Resta inteso che il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano e comprensive dei risparmi, ad esclusione di una quota per spese personali pari al 25% dell'ammontare del minimo INPS dell'anno in corso nel caso di ricovero in strutture residenziali, pari al 40% del minimo INPS se ospitati in centri diurni e

conviventi presso famigliari e pari all'70% sempre del minimo INPS se ospitati in centri diurni e residenti da soli o con il coniuge.

Condizione per l'accesso a servizi non residenziali (centri diurni) con oneri a carico del Comune è data dal non possesso da parte dell'interessato di alcun bene immobile salvo la propria abitazione purchè non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9.

Per l'accesso a servizi residenziali comportanti oneri comunali occorre che l'interessato non sia proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili.

Tabella per il calcolo dell'ISEE

Nucleo Familiare	Dal richiedente
------------------	-----------------

Art. 8 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Valutazioni delle condizioni

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi per esso, per l'attivazione di interventi di sostegno economico o di assunzione di spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali o di ammissione al servizio di assistenza domiciliare che determinano oneri a carico del Comune, costituisce atto di richiesta di partecipazione alla copertura del costo ad essi relativo da parte dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile.

Il Comune, quando risulti competente per domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 154 del T.U. 18.06.1931 n. 733 e dell'art. 279 del R.D. 06.05.1940 n. 635, eroga interventi di aiuto economico previa verifica delle possibilità di concorso dei parenti che avviene valutando le seguenti condizioni:

1. In caso di inserimenti in servizi residenziali o semiresidenziali o di ammissione al SAD, la compartecipazione del richiedente o dei famigliari mira a coprire l'intero ammontare della retta del servizio.
2. Il Comune interviene assumendosi l'onere di un'eventuale quota parte residua solo quando il richiedente abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi (fatta salva una quota come precedentemente stabilito) e tutti i famigliari tenuti ad intervenire ai sensi del presente regolamento abbiano contribuito nella misura come più avanti determinata.
3. In situazioni eccezionali è dato comunque facoltà al Comune, previo assunzione del parere della Commissione Assistenza di cui all'art. 4, di intervenire economicamente in deroga a quanto stabilito dal presente articolo.
4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali di natura sociosanitaria rivolte a persone con handicap grave nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti in relazione alle modalità di contribuzione al costo

della prestazione si applicano le disposizioni previste dal DPCM di cui all'art.3, comma 4, 2 ter, del D. Lgs. 03.05.2000 n. 130;

Definizione della quota a carico dei parenti

Qualora la quota posta a carico del richiedente non sia sufficiente a coprire il costo del servizio il Comune stabilisce la quota residua di concorso a carico dei parenti secondo le seguenti modalità:

nell'ordine sono tenuti all'obbligo di contribuzione,

- il coniuge;
- i figli o, in loro mancanza, i discendenti prossimi (per questi ultimi solo nel caso in cui abbiano ricevuto donazioni come di seguito specificato);
- i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;

Il donatario è tenuto, con precedenza su di ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio con riferimento agli ultimi 5 anni antecedenti alla data della domanda dell'interessato. Nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, che questi non possieda altri beni immobili, che il bene non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato ai prezzi di mercato.

Tabella per il calcolo dell'ISEE dei parenti tenutari

Nucleo Familiare	Dai componenti la famiglia anagrafica, dai soggetti a carico ai fini IRPEF. Va, escluso, se presenti, il richiedente la prestazione.
------------------	--

Ogni nucleo familiare tenentario è tenuto a partecipare per la parte della spesa non coperta dal richiedente nella misura del 10% per un'ISEE pari a £. 20.000.001 (Euro 10.330) e proporzionalmente fino al 100% con un'ISEE di £. 50.000.000 (Euro 25.823).

Concorrono alla definizione del reddito delle persone anziani e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, assegni di cura, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita, comprese quelle esenti da IRPEF.

Qualora l'anziano e/o il suo nucleo familiare o le persone tenute agli obblighi alimentari richiedano una prestazione sociale agevolata, ma non siano disponibili a presentare la documentazione relativa all'autocertificazione di cui al D. Lgs. Del 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal D. Lgs. Del 03.05.2000 n. 130, il servizio potrà essere comunque reso fermo restando l'applicazione della tariffa massima.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possiede beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a 5.000 EURO;
- l'esecuzione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) una volta esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per le rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai sensi del presente regolamento.

Art. 9 INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI

Il Comune di Bertinoro promuove progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in condizioni psicofisiche e/o sociali di non autosufficienza individuati dagli operatori dei servizi sociali del Comune o dell'A. USL che all'uopo predispongono un apposito progetto.

Gli inserimenti socio – lavorativo rientrano nel quadro degli interventi di assistenza sociale di cui alla L.R. 2/85 e sono finalizzati alla promozione dell'autonomia, dell'integrazione sociale e dell'aiuto alla persona come da art. 5, 8 e 9 della L. 104/92.

Gli inserimenti potranno svolgersi mediante stipula di apposita Convenzione con Consorzi di Solidarietà Sociale, Associazioni o Cooperative sociali, che si accolleranno la realizzazione del progetto, assicurando tra l'altro il supporto all'utente attraverso un tutor, la corresponsione di una indennità di frequenza da definire in base al Progetto individualizzato deliberato dalla Giunta, la copertura assicurativa.

Gli inserimenti socio-lavorativi potranno svolgersi presso uffici comunali o esternamente presso aziende o enti appositamente convenzionati.

Il luogo di svolgimento, l'orario di servizio, la durata ed il compenso della borsa lavoro sono stabiliti dalla Giunta al momento dell'approvazione del progetto d'inserimento.

Art. 10 INSERIMENTI DI CITTADINI PENSIONATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Il Comune di Bertinoro organizza l'inserimento di cittadini pensionati in attività socialmente utili convenzionandosi con associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91. Gli interessati devono avere, di norma, un'età compresa fra i 55 e i 75 anni ed essere fisicamente idonei. Le attività d'impiego comprendono i servizi di guardania in genere, l'apertura e la chiusura di spazi pubblici, la pulizia e la cura del verde pubblico, l'assistenza al trasporto di studenti o di anziani, altre attività simili e non dovranno essere sostitutivi di personale di ruolo.

Art. 11
VACANZE ANZIANI

Il Comune supporta e favorisce soggiorni in località climatiche destinati a cittadini anziani, contribuendo unicamente alle spese di trasporto e all'eventuale integrazione delle quote alberghiere per gli utenti in condizioni economiche svantaggiate.

La partecipazione al costo avviene nella seguente misura:

ISEE	quota a carico utente
fino a € 3.720,00	50%
fino a € 5.760,00 (min INPS)	75%
superiore a € 5.760,00	100%

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali. A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01)
- **copia del documento di identità**

In caso di disponibilità di bilancio insufficiente a coprire tutte le richieste, il contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente a tutti gli aventi diritto.

Art. 12
ORTI PER ANZIANI

Le persone pensionate possono ricevere in comodato lotti di terreno destinati a coltivazione ortiva. La Giunta approva un regolamento specifico di disciplina delle modalità di conduzione dell'orto. L'assegnazione dell'orto viene disposta con proprio atto dal Responsabile del IV Settore sulla base di un sistema a punti così definito:

Numero Componenti Nucleo Familiare	Punteggio
n. 1	5
n. 2	3
> n. 2	1

Età	Punteggio
Fino a 65	1
Da 66 a 70	2
Da 71 a 75	3
Da 76 in su	5

Reddito dell'anziano (in caso di assenza di reddito si considera quello dell'eventuale coniuge)	Punteggio
Fino a £. 9.000.000 (Euro 4.648)	5
Da £. 9.000.001 a £. 12.000.000 (Euro 6.197)	4
Da £. 12.000.001 a £. 16.000.000 (Euro 8.263)	3
Da £. 16.000.001 a £. 20.000.000 (Euro 10.329)	2
> £. 20.000.001 (Euro 10.329)	1

Art. 13 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE

Vengono erogati contributi ad associazioni od enti per progetti d'utilità sociale sulla base della seguente modalità.

Presentazione di una domanda per i progetti con svolgimento nell'anno in corso contenente i seguenti elementi:

- una dettagliata descrizione dei programmi da realizzare con la relativa previsione delle spese e delle entrate;
- dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti.

Oggetto della domanda possono essere attività da svolgersi sia nell'ambito del territorio comunale, sia a livello sovracomunale, purchè valutate di interesse sociale anche per i cittadini del Comune di Bertinoro.

L'erogazione dei contributi è deliberata dalla Giunta entro l'anno di riferimento del progetto finanziato, previo parere della Commissione Assistenza ed avverrà secondo le seguenti modalità:

- erogazione di una quota pari al 20% al momento dell'approvazione del contributo;
- erogazione del restante 80% del contributo approvato a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di una relazione conclusiva del progetto attestante i risultati conseguiti ed il consuntivo economico allegando ogni documentazione richiesta dall'ufficio competente.

Qualora in sede di consuntivo le spese dovessero risultare di ammontare inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo è stato determinato, si provvederà direttamente, in sede di erogazione del rimanente 80% del contributo, a ridurre l'importo concesso affinché lo stesso risulti percentualmente pari a quello stabilito su preventivo salvo che il contributo previsto rimanga al di sotto del 50% della spesa effettiva nel qual caso può essere erogato per intero.

Per progetti particolarmente meritevoli la Giunta può, eccezionalmente, erogare contributi ad associazioni od enti anche in difformità dai suddetti criteri fino ad un valore massimo del 20% rispetto a quanto previsto nell'apposito stanziamento di bilancio.

ART. 14
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA DI
STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE

Si tratta di contributi previsti per facilitare l'accesso e la frequenza scolastica di studenti con disabilità grave (L.104/92) e comprendono:

- spese per il trasporto scolastico speciale;
- spese relative alla fornitura di personale di assistenza in orario scolastico ed extrascolastico;
- contributi per l'acquisto di attrezzatura speciale;

Il piano annuale degli interventi richiesti dai singoli Istituti Scolastici entro il 31 marzo dell'a.s. precedente a quello di riferimento, viene approvato dalla Giunta con proprio atto, previa opportuna concertazione con l'ASL, i Dirigenti Scolastici del territorio e l'Istituto Scolastico Provinciale, in conformità a quanto disposto dall'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai sensi della L.104/1992

Art. 15
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA
DELL'OBBLIGO

Questo articolo si applica esclusivamente in assenza di analogo provvedimento nazionale o regionale che dispone sulla materia. E possibile presentare apposita domanda. L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda dal 05/09 al 05/10 di ogni anno per la stagione scolastica in corso, indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali.

A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01)
- **copia del documento di identità** (se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto)

E' richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Non essere proprietario di immobili diversi dalla casa di abitazione;**
- 2 Non essere proprietario di automobili di cilindrata superiore ai 1900cc;**
(solo se immatricolate da meno di 10 anni dal momento di presentazione della domanda di esenzione/riduzione);
- 3 Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo;**
- 4 Non possedere un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a € 10.632,94 con riferimento ai redditi dell'anno precedente al momento della presentazione della domanda;**

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da comunicazioni e appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di assistenza economica potrà non essere concesso e la documentazione verrà inviata alla Guardia di Finanza.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento, si può prescindere dal requisito economico di cui al punto 4. Ad esempio in caso di malattia o altri stati di bisogno

debitamente documentati. Questo caso dovrà essere supportato dalla relazione dell'Assistente Sociale e avallate dalla Commissione Assistenza.

L'assistente sociale di riferimento può coadiuvare l'interessato nella compilazione della domanda e valuta l'entità dell'esenzione prendendo come riferimento le fasce ISEE sotto indicate:

ISEE	Percentuale di contribuzione
inferiore o uguale a € 6.481,68	75% fino un importo Max di 250€
tra €6.481,68e € 8.557,31	50% fino un importo Max di 200€
tra € €8.557,31e € 10.632,94	25% fino un importoMax di 150€
superiore a € 10.632,94	0%

L'Ufficio, sentita l'assistente sociale, può altresì ammettere al beneficio anche richiedenti che si presentino fuori dai termini sopra indicati, ma solo qualora sussistano giustificati motivi, quali, ad esempio, trasferimenti di nuclei con minori da altri Comuni nel corso dell'anno scolastico.

L'assistente sociale di riferimento si occuperà di redigere particolari relazioni e/o verificare particolari situazioni segnalate dall'ufficio competente.

Le domande pervenute verranno esaminate all'interno della Commissione Assistenza, di cui all'art. 4, ed il Responsabile del Settore con proprio atto disporrà gli interventi necessari per procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi.

Art. 16

RIDUZIONE RETTA PER MENSA E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Detto articolo si applica a partire dall'anno scolastico 2009-2010.

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali (*All. A*), entro i seguenti termini:

- per riduzione mensa scolastica e trasporti entro il 31 luglio

A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01)
- **copia del documento di identità** (se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto)

E' richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Non essere proprietario di immobili diversi dalla casa di abitazione;**
- 2 Non essere proprietario di automobili di cilindrata superiore ai 1900 cc; (solo se immatricolate da meno di 10 anni dal momento di presentazione della domanda di esenzione/riduzione);**
- 3 Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo;**
- 4 Non possedere un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a € 10.632,94 con riferimento ai redditi dell'anno precedente al momento della presentazione della domanda;**

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da comunicazioni e appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di

assistenza economica potrà non essere concesso e la documentazione verrà inviata alla Guardia di Finanza, affinché provveda ad effettuare i necessari accertamenti.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento, si può prescindere dal requisito economico di cui al punto 4. Ad esempio in caso di malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati. Questo caso dovrà essere supportato dalla relazione dell'Assistente Sociale e inviate alla Commissione Assistenza per opportuno parere.

ISEE	Percentuale di riduzione
inferiore o uguale a € 6.481,68	75%
tra €6.481,68e € 8.557,31	50%
tra € €8.557,31e € 10.632,94	25%
superiore a € 10.632,94	0%

L'Ufficio, sentita l'assistente sociale, può altresì ammettere al beneficio anche richiedenti che si presentino fuori dai termini sopra indicati, ma solo qualora sussistano giustificati motivi, quali, ad esempio, trasferimenti di nuclei con minori da altri Comuni nel corso dell'anno scolastico.

L'assistente sociale di riferimento si occuperà di redigere specifiche relazioni e/o verificare particolari situazioni segnalate dall'ufficio competente.

Le domande pervenute verranno esaminate all'interno della Commissione Assistenza, di cui all'art. 4, ed il Responsabile del Settore con proprio atto disporrà gli interventi necessari per procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi.

In caso di disponibilità di bilancio insufficiente a coprire tutte le richieste, il contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente a tutti gli aventi diritto.

E' altresì previsto per le famiglie che hanno un bambino in affido di richiedere esenzioni e/o riduzioni dalle rette scolastiche o eventuali contributi previo parere della commissione Assistenza che avrà il compito di stabilire i criteri per la concessione dei contributi nonché la definizione delle esenzioni e/o riduzioni stesse. (Del 16/2006)

E' previsto l'esonero totale dal pagamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole presenti nel territorio comunale per i minori in case famiglia o strutture similari e per i minori in affido familiare. (Del. 16/2006)

Art. 17

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Vengono erogati contributi per progetti di qualificazione scolastica presentati dall'Istituto Comprensivo di Bertinoro.

Le domande di contributo dovranno indicare:

- il programma dell'attività o dell'iniziativa che s'intende effettuare e gli obiettivi preposti;
- il preventivo di spesa;
- l'indicazione dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione può determinare anno per anno le tematiche sulle quali concentrare i contributi in via prioritaria, altrimenti verranno privilegiati, in linea generale, le seguenti attività:

- prevenzione delle difficoltà d'apprendimento e del disagio scolastico;
- interventi di sostegno all'attività didattica-formativa

- integrazione degli alunni con deficit;
- integrazione pluriethnica e multiculturale;
- continuità educativa;
- educazione alla pace ed ambientale;
- educazione sanitaria, alimentare, psicomotoria;
- sviluppo di conoscenze multimediali;

Le richieste di contributo vanno presentati entro il mese di dicembre per l'anno scolastico in corso.

Art. 18

CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON BAMBINI FREQUENTANTI SCUOLE PUBBLICHE IN ALTRI COMUNI

La Giunta Comunale può attivare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito fondo per l'erogazione di un sostegno economico a favore di famiglie di minori residenti che si trovino nella necessità di frequentare scuole situate in altri Comuni.

L'eventuale contributo verrà erogato applicando il presente regolamento e tenendo conto delle tariffe applicate nel Comune di Frequenza. Ad esempio se viene richiesto un contributo per la mensa scolastica verrà applicato quanto espressamente esplicitato nell'Art. Riduzione Mensa, e la percentuale di abbattimento del costo verrà applicata sulla tariffa realmente sostenuta dalla famiglia.

Art. 19

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO

I provvedimenti di diniego in relazione alle domande pervenute per gli interventi di cui alla parte A del presente regolamento ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati nei precedenti articoli verranno comunicati agli interessati entro 30 giorni dall'avvenuto completamento della pratica.

Art. 20

RICORSI

Le decisioni della Giunta/ Dirigente circa l'erogazione o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzate al Dirigente

Le forme di partecipazione agli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione degli atti di cui al presente regolamento sono quelle previste al Cap. III delle L. n. 241/1990.

Per le tutele di legge riferite a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolari compiuti dagli uffici dell'Ente nell'attuazione del presente regolamento i cittadini possono attivare il Difensore Civico.

Art. 21

CONTROLLI E VERIFICHE

Il comune effettua controlli autonomi su tutti gli indicatori in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro e/o richiede al cittadino stesso i documenti comprovanti l'auto dichiarazione prodotta anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio di informazioni tra i settori del Comune e con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi ovvero per recuperare le somme indebitamente percepite dal richiedente.

I controlli saranno effettuati a campione su una percentuale variabile dal 10% al 30% delle certificazioni presentate in corso d'anno e ogni qualvolta si manifesti un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.

Verranno, inoltre, sottoposte a controllo tutte quelle richieste che presentino ISEE uguale a zero.

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da comunicazioni e appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di assistenza economica potrà non essere concesso e la documentazione verrà inviata alla Guardia di Finanza.

L'amministrazione comunale nello svolgere i controlli potrà attenersi a linee guida oggetto di un protocollo operativo tra i soggetti coinvolti nel sistema integrato di controllo.

Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministro delle Finanze o con Uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che associata con altri Comuni o pubbliche amministrazioni.

PARTE B

AMBITO PER CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI NELL'AMBITO CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO

Art. 22

SOGGETTI DELLE INIZIATIVE

Il Comune di Bertinoro pone a fondamento della propria azione nell'ambito delle attività culturali, turistiche, sportive e del tempo libero il pluralismo associativo nonché l'integrazione fra pubblico e privato ed interviene, anche in concorso con lo stato o di altri enti pubblici e privati, a sostegno di iniziative svolte da:

- a) associazioni a larga base rappresentativa, cooperative culturali, organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione culturale;
- b) istituzioni e fondazioni culturali;
- c) cooperative, società e altri soggetti privati aventi come scopo la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva e che agiscono utilizzando anche strumenti di tipo imprenditoriale;
- d) altri enti locali;
- e) enti di promozione sportiva, società sportive, organismi associativi con attività non saltuaria di promozione e divulgazione dello sport;
- f) federazioni sportive del C.O.N.I.;
- g) centri sportivi, società e altri soggetti privati aventi come scopo la diffusione dello sport e che agiscono utilizzando anche strumenti di tipo imprenditoriale;
- h) cooperative e società aventi come finalità l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- i) comitati di gestione dei Polisportivi;
- l) associazioni ambientali.

Art. 23

DOMANDE DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Le domande di ammissione ai contributi debbono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'attività per la quale si chiede il sostegno.

Il Servizio Istruzione e Cultura provvederà a pubblicare apposito Avviso nel mese di novembre di ogni anno.

Le domande devono contenere:

- una dettagliata descrizione dei programmi da realizzare con la relativa previsione delle spese e delle entrate;
- l'indicazione delle risorse e delle strutture organizzative disponibili;
- la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dall'art.22, ultimo comma;
- dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti.

Oggetto della domanda possono essere sia attività da svolgersi nell'ambito del territorio comunale, sia attività svolte fuori del territorio comunale, ma che siano finalizzate alla promozione turistica, culturale o sportiva del Comune di Bertinoro e della sua popolazione.

Art. 24

CRITERI

In merito ai soggetti vengono valutate in modo prioritario le attività promosse:

- dall'associazionismo a larga base rappresentativa;
- dai soggetti da tempo e con continuità operanti nel territorio comunale e già destinatari in passato di contributi di enti locali;
- da nuovi soggetti culturali in grado di garantire presenza e sviluppo in quanto dotati di adeguati strumenti di intervento;
- enti di promozione sportiva a larga base rappresentativa e federazioni sportive del C.O.N.I.;
- società sportive da tempo e con continuità operanti nel territorio comunale e già destinatarie in passato di contributi di enti locali;
- nuove società o organismi associativi vari, però in grado di garantire presenza e sviluppo in quanto dotati di adeguati strumenti di intervento.

In merito alle finalità vengono valutati in modo prioritario i programmi o progetti specifici relativi a:

- studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
- promozione e sviluppo turistico di Bertinoro;
- promozione e sviluppo dell'attività termale;
- promozione e produzione di attività teatrali e musicali;
- diffusione della cultura teatrale, musicale cinematografica ed audiovisiva;
- diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, ecc.);
- corsi di ginnastica preventiva per bambini e corsi di ginnastica per anziani;
- iniziative non saltuarie di carattere formativo in particolare modo indirizzate agli adolescenti;
- manifestazioni rivolte all'intera cittadinanza per la diffusione dello sport;
- tornei o manifestazioni sportive, che promuovono la città di Bertinoro;
- formazione ed aggiornamento di operatori del settore;
- informazioni sui problemi relativi allo sport;
- realizzazione e/o ristrutturazione di impianti sportivi;
- gestione e utilizzo degli impianti, anche attraverso l'acquisto di attrezzature sportive.

Art. 25

MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati dalla Giunta Municipale su proposta dell'assessore al ramo. Il servizio Istruzione Cultura verifica sul rispetto delle modalità stabilite nel regolamento nonché della corretta applicazione dei criteri fissati .

L'ammontare dei contributi non potrà comunque eccedere il 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Si può derogare, con delibera della Giunta Municipale, al limite del 40% per iniziativa di particolare rilevanza e importanza, eventualmente cogestite dal Comune.

Nel caso di cui al precedente comma non si applicano i termini di cui all'art. 23, comma uno del Regolamento in oggetto.

Art. 26

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi avverrà soltanto a programma concluso dietro presentazione, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, della seguente documentazione:

- relazione del soggetto beneficiario sui risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti dall'iniziativa;
- relazione consuntiva delle spese e delle entrate, con ogni documentazione richiesta dall'ufficio competente.

Il comma 2 è stato soppresso.

Art. 27

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

Al fine di conseguire gli scopi della legge e di andare conseguentemente ad una mirata utilizzazione delle risorse, il Comune adotta il criterio della programmazione degli interventi da attuare nel rispetto dei seguenti criteri.

All'inizio dell'anno saranno prese in considerazione in via prioritaria le iniziative di carattere consolidato e ricorrente .

Nel corso dell'anno potranno essere tenute in considerazione le altre attività di tipo occasionale utilizzando la disponibilità residua risultante alle somme già impegnate.

Art. 28

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria storica delle iniziative che si svolgono nel territorio comunale, i soggetti destinatari di contributi sono tenuti a consegnare la documentazione prodotta nei modi più idonei, a seconda delle diverse tipologie, delle attività realizzate con il concorso del Comune.

Art. 29

MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA ED URGENZA.

Possono essere presentate anche fuori dai termini fissati, domande di contributo per manifestazioni non preventivabili di particolare rilevanza ed urgenza.

Le richieste vengono, comunque, esaminate previo accertamento dei requisiti sopra indicati .

Art. 30

DECADENZA DAL DIRITTO.

I soggetti richiedenti ed assegnatari della sovvenzione decadono dal diritto di ottenerla, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale la sovvenzione era stata accordata;
- non venga presentata la documentazione prescritta;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma della iniziativa tanto da stravolgerla in senso negativo.

In questo ultimo caso, comunque, l'accertamento della esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire la erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente concesso.

Art. 31

PUBBLICAZIONE DELLE SOVVENZIONI COMUNALI.

Il Comune di Bertinoro al fine di attuare il principio della trasparenza derivante dalla legge 241/90 procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 dei provvedimenti relativi a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi di qualunque genere.

Art. 32

DINIEGO DI SOVVENZIONI

Le sovvenzioni che vengono annullate e accordate sono legate tanto alla disponibilità finanziaria, quanto alla discrezionalità operative dell'Ente concedente.

L'affidamento di una sovvenzione non può quindi costituire titolo ne diritto ad ottenerla negli anni successivi.

Art. 33

NORMATIVA TRANSITORIA

Per il corrente anno 2002 il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 23 è fissato transitoriamente al 31 marzo.

PARTA C

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 34

Fatte salve le disponibilità di Bilancio, possono essere concessi contributi a cooperative artigiane di garanzia e a consorzi garanzia fidi in agricoltura e in campo commerciale per attività di sostegno in campo economico ed agricolo, previa istanza, opportunamente documentata, attestante le iniziative sostenute a favore dei soggetti che operano nel territorio del Comune.

ESEMPI

Integrazione rette in strutture residenziali

Retta mensile = £. 26.000.000

I Situazione:

Pasqualina, un'anziana ricoverata in casa di riposo, è vedova, gode di una pensione netta di £. 950.000, non ha beni immobili e ha un risparmio inferiore ai £. 10.000.000.

Ha due figli Mario e Caterina.

Mario percepisce un reddito di £. 26.000.000, la moglie è casalinga, ha 1 figlio studente. Gravano di un affitto di £. 600.000. Risparmio mobiliare di £. 30.000.000.

Caterina percepisce un reddito di £. 22.000.000, il marito un reddito di £. 29.000.000, ha due figli studenti. Abitano in una casa di loro proprietà dal valore ICI di £. 120.000.000. Risparmio mobiliare di £. 50.000.000.

Pasqualina:

12.300.000 +	(reddito)
2.162.700 -	(detrazione per spese personali)
£. 10.137.300 =	(quota dovuta)
£. 15.862.700 =	(Residuo retta da finanziare)

Mario:

26.000.000 +	(reddito)
1.356.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
7.200.000 -	(detrazione per affitto)
20.156.000 =	(reddito familiare)
0 +	(0,2 del patrimonio disp.)
20.156.000 =	ISE
9.880.392 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
0 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni)

Caterina

22.000.000 +	(reddito)
2.260.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
29.000.000 +	(reddito marito)
53.260.000 =	(reddito familiare)
8.000.000 +	(0,2 del patrimonio disp.)
61.260.000 =	ISE
23.030.075 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
3.013.913 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni) = 19% del residuo retta

In conclusione la retta di £. 26.000.000 è così suddivisa:

Pasqualina	£. 10.137.300
Mario	£. 0
Caterina	£. 3.013.913
Comune	£. 12.848.787

II situazione:

Gastone, un anziano ricoverato in casa di riposo, percepisce una pensione di £. 10.725.000 + l'assegno di accompagnamento di £. 9.636.000. La moglie Gisella ha una pensione di £. 11.000.000 ed abita in una casa di cui è proprietaria al 50% col marito dal valore ICI di £. 80.000.000. Risparmio Mobiliare di £. 20.000.000. Hanno una figlia, Martina.

Martina è casalinga, il marito percepisce un reddito di £. 40.500.000, hanno due figli entrambi fuori casa. Abitano in casa di proprietà dal valore ICI di £. 120.000.000, una II casa dal valore ICI di £. 80.000.000. Risparmio mobiliare di £. 50.000.000.

Gastone:	
10.725.000 +	(reddito)
9.636.000 +	(accompagnamento)
2.162.700 -	(detrazione per spese personali)
£. 18.198.300 =	(quota dovuta)
£. 7.801.700 =	(Residuo retta da finanziare)

Gisella:

11.000.000 +	(reddito)
904.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
11.904.000 =	(reddito familiare)
0 +	(0,2 del patrimonio disp.)
11.904.000 =	ISE
11.904.000 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
0 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni)

Martina

40.500.000 +	(reddito marito)
3.164.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
43.664.000 =	(reddito familiare)
24.000.000 +	(0,2 del patrimonio disp.)
67.664.000 =	ISE
43.098.089 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
6.163.343 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni) = 79% del residuo retta

In conclusione la retta di £. 26.000.000 è così suddivisa:

Gastone	£. 18.198.300
Gisella	£. 0
Martina	£. 6.163.343
Comune	£. 1.638.357

III situazione:

Rosina, un'anziana ricoverata in casa di riposo, percepisce una pensione di £. 1.100.000. E' vedova ed ha 4 figli, Giovannino, Osvaldo, Giada ed Anastasia. Non possiede beni immobili. Risparmio mobiliare inferiore a £. 10.000.000

Giovannino percepisce un reddito di £. 27.000.000, è celibe e grava di un affitto di £. 700.000. Risparmio mobiliare di £. 10.000.000.

Osvaldo ha un reddito di 44.500.000, la moglie è casalinga, ha due figli a carico. E' proprietario della casa d'abitazione con un valore ICI di £. 90.000.000 ed ha una II casa con un valore ICI di £. 50.000.000. risparmio mobiliare di £. 70.000.000.

Giada ha un reddito di £. 16.000.000, il marito ha un reddito di £. 40.000.000. Hanno 2 figli studenti. Gravano di un affitto di £. 800.000. Risparmio mobiliare di £. 50.000.000.

Anastasia percepisce un reddito di £. 27.000.000, è divorziata, ha un figlio studente. La casa è in comproprietà con l'ex marito ed ha un valore ICI di £. 90.000.000. Risparmio mobiliare di £. 30.000.000.

Rosina:

14.300.000 +	(reddito)
2.162.700 -	(detrazione per spese personali)
£. 12.137.300 =	(quota dovuta)
£. 13.862.700 =	(residuo retta da finanziare)

Giovannino:

27.000.000 +	(reddito)
452.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
8.400.000 -	(affitto detraibile)
19.052.000 =	(reddito familiare)
0 +	(0,2 del patrimonio disp.)
19.052.000 =	ISE
19.052.000 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
0 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni)

Osvaldo

44.500.000 +	(reddito)
3.160.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
48.660.000 =	(reddito familiare)
16.000.000 +	(0,2 del patrimonio disp.)
64.660.000 =	ISE
26.284.553 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
3.881.556	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni) = 28% del residuo retta

Giada:

16.000.000 +	(reddito)
40.000.000 +	(reddito marito)
2.260.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
8.400.000 -	(affitto detraibile)
49.860.000 =	(reddito familiare)
4.000.000 +	(0,2 del patrimonio disp.)

Anastasia

27.000.000 +	(reddito)
2.260.000 +	(Reddito fig. da risparmio)
28.356.000 =	(reddito familiare)
0 +	(0,2 del patrimonio disp.)

53.860.000 =	ISE	28.356.000 =	ISE
20.248.120 =	ISEE	16.020.339 =	ISEE
20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare	20.000.000 -	Quota di ISEE da salvaguardare
1.386.270 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni) = 10%	0 =	Dovuto 10% + (3% per ogni milione di ISEE > di £. 20 milioni)

In conclusione la retta di £. 26.000.000 è così suddivisa:

Rosina	£.	13.862.700
Giovannino	£.	0
Osvaldo	£.	3.881.856
Giada	£.	1.386.270
Anastasia	£.	0
Comune	£.	6.869.174

NB In EURO per i tenutari il dovuto sarà, a valori del 2001, per ISEE > a EURO 10.329 del 10% del residuo retta + il 3% per ogni 500 EURO di ISEE > di EURO 10.329.

Partecipazione al costo dei Servizi di Assistenza Domiciliare:

Caso in cui il soggetto beneficiario usufruisce di un servizio di aiuto domiciliare di 6 passaggi settimanali di due ore l'uno per un totale di 12 ore settimanali, è dichiarato non autosufficiente dall'UVG ed è inserito in programmata dal medico di base.

Il costo orario diretto per il Comune (a prezzi del 2001) è di £. 24.752.

Tariffa massima = £. 24.752 - £. 2475 = £. 22.277 (range tariffario)

La Tariffa varia proporzionalmente dal 10% per un'IESE pari al 120% del minimo INPS al 100% per un ISEE pari al 300% del minimo INPS. Pertanto
£. 28.817.100 (300% minimo INPS 2001) - £. 11.526.840 (120% minimo INPS 2001) = £. 17.290.260 (range dell'ISEE).

Pertanto per ISEE > a £. 20.000.000 si dovrà pagare una tariffa oraria così determinata:

£. 2.475 (10% della tariffa) +

$$\frac{22.277}{17.290.260} \times £. 100.000 = £. 129 \text{ per ogni } 100.000 \text{ di ISEE superiore a } £. 11.526.840$$

Con l'EURO (a prezzi del 2001)

$$\frac{11,51}{8,930} \times \text{EURO } 100 = \text{EURO } 0,13 \text{ per ogni } 100 \text{ EURO di ISEE superiore a EURO } 5.953$$

I situazione:

Pasqualina vive da sola e quindi si considera solo lei

Pasqualina:	
12.350.000 +	(ISEE)
11.526.840 -	(Quota di ISEE da salvaguardare)
823.160 =	(quota di ISEE libera)
=	Dovuto £. 2.475 + (£. 129 per
	ogni £. 100.000 di ISEE > di £.
	11.526.840 ovvero £. 129 x 8) = £.
	2.475 + £. 1.032 = £. 3.507

Pertanto la tariffa oraria di £. 24.752 viene così ripartita:

Pasqualina:	£. 3.507
Comune:	£. 21.245

II Situazione:

Si prende in considerazione il solo Gastone in quanto non autosufficiente

Gastone	
10.725.000 +	(ISEE)
9.636.000 +	(accompagnamento)
20.361.000 =	(ISEE complessivo)
11.526.840 =	(quota di ISEE da salvaguardare)
8.834.160 =	(quota di ISEE libera)
=	Dovuto £. 2.475 + (£. 129 per
	ogni £. 100.000 di ISEE > di £.
	11.526.840 ovvero £. 129 x 88) =
	£. 2.475 + £. 11.352 = £. 13.827

Pertanto la tariffa oraria di £. 24.752 viene così ripartita:

Gastone:	£. 13.827
Comune	£. 10.925

III Situazione:

Rosina abita con Giada e pertanto si considera unicamente il nucleo familiare di Giada e Rosina

Famiglia Rosina e Giada

68.160.000 =	(ISE)
22.347.541 +	(ISEE)
11.526.840 =	(quota di ISEE da salvaguardare)
10.820.701 =	(quota di ISEE libera)
=	Dovuto £. 2.475 + (£. 129 per ogni £. 100.000 di ISEE > di £. 11.526.840 ovvero £. 129 x 108) = £. 2.475 + £. 13.932 = £. 16.407

Pertanto la tariffa oraria di £. 24.752 viene così ripartita.

Rosina e Giada:	£.	16.407
Comune	£.	8.345